

## Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006

---

(del 20 dicembre 2005)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);

#### **decreta:**

**Rate e scadenze  
dell'imposta ordi-  
naria**  
(art. 240 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2006 ha luogo in quattro rate. Tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I	rata di acconto	il 1° maggio 2006
per la II	rata di acconto	il 1° luglio 2006
per la III	rata di acconto	il 1° settembre 2006
rata a conguaglio		a partire dal 2007, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire**  
(art. 241 LT)

**Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 3% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza**  
(art. 242 LT)  
**e sulla restituzione d'imposta**  
(art. 247 LT)

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 2% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Interesse remunerativo sugli accrediti dell'imposta preventiva**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'imposta preventiva sulle scadenze 2005 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta, ma al più presto il 31 maggio 2006.

<sup>2</sup>Nell'anno 2006 gli accrediti dell'imposta preventiva sono remunerati al tasso di interesse dell'articolo 2 capoverso 1.

**Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, addebito delle spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

<sup>2</sup>Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Interessi di ritardo**  
(art. 243 LT)

**Art. 6** <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**Trattenuta dell'imposta alla fonte**

**Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

**Importi minimi: rinuncia alla riscossione**  
(art. 243a LT)

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.- non sono conteggiati.

**Validità temporale dei tassi di interesse**

**Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2006.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2006. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Entrata  
in vigore**

**Art. 10** Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Entra in vigore il 1° gennaio 2006 e si applica nell'anno civile 2006 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

**Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo**

Periodo	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)
Anno civile*		
2006	3	2
2005	3	3
2004	3	3
2003	3	3
2002	4	1,5
2001	4,5	2
2000	4	1,5
1999	4	1,5
1998	5	2
1997	5	2
1996	5	2,5
1995	5	3,5

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base al tasso valido per ogni anno civile. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 20 dicembre 2005

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Decreto esecutivo  
concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo  
fiscale 2006**

(del 20 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

**decreta:**

**Imposizione  
globale secondo  
il dispendio**  
(art. 13 LT)

**Art. 1** Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 160 000.– annui.

**Deduzione delle  
spese professionali  
per attività  
lucrativa dipen-  
dente**  
(art. 25 LT)  
**a) Principio**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

<sup>3</sup>Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi. Quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

**b) Spese di trasporto**

**Art. 3** <sup>1</sup>Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l'anno;
- c) per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

<sup>2</sup>Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili.

<sup>3</sup>La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 14.– al giorno o fr. 3000.– l'anno).

**c) Spese supplementari per doppia economia domestica**

**Art. 4** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

<sup>2</sup>La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 14.– il giorno o fr. 3'000.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.–, vale a dire fr. 28.– il giorno o fr. 6'000.– l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

<sup>3</sup>Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.– il giorno o fr. 1'500.– l'anno, rispettivamente fr. 21.– il giorno o fr. 4'500.– l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

**d) Spese supplementari di alloggio**

**Art. 5** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

<sup>2</sup>È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

**e) Lavoro a turni o notturno**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 14.– oppure fr. 3000.– l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 4.

<sup>2</sup>Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

<sup>3</sup>Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

**f) Altre spese professionali**

**Art. 7** <sup>1</sup>Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

<sup>2</sup>La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'400.- l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

<sup>3</sup>La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

**g) Spese di perfezionamento e riqualifica professionale**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7.

**h) Attività accessoria**

**Art. 9** <sup>1</sup>Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.- l'anno.

<sup>2</sup>Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

**Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)**

**Art. 10** <sup>1</sup>Per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. fr. 1'100.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1'800.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4'400.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6'100.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 12'800.- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

<sup>2</sup>In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

<sup>3</sup>Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1'000.- l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

**Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte**

(artt. 106 e 107 LT)

**Art. 11** <sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

<sup>2</sup>Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

- |   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1. Contributi AVS / AI / IPG  | 5.05%          | del salario lordo   |
| 2. Contributi AD  | 1.0%           | del salario lordo fino a fr. 106'800.– al massimo fr. 1'068.–           |
| 3. Contributi AINP  | 1.4%           | del salario lordo, al massimo fr. 1'495.20                              |
| 4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro)   | 5.5%           | del salario lordo   |
| 5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio  | a) dimoranti   |   |
|   | 4%             | del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4'900.–)             |
|   | 6%             | del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9'800.–)                   |
|   | 6.5%           | del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 9'800.–)      |
|   | 7.0%           | del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 9'800.–) |
|   | b) frontalieri |   |
|   | 1.5%           | del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4'900.–)             |
|   | 2.0%           | del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9'800.–)                   |
| 6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione) | fr. 4'000.–    | per dimoranti con un solo reddito                                       |
|   | fr. 7'200.–    | per dimoranti coniugati con doppio reddito                              |
|   | fr. 5'500.–    | per frontalieri con un solo reddito                                     |
|   | fr. 9'700.–    | per frontalieri coniugati con doppio reddito                            |
| 7. Deduzione per coniugi con doppio reddito   | fr. 7'400.–    |   |
| 8. Deduzione per figli  | fr. 10'500.–   | per figlio  |

<sup>3</sup>Il moltiplicatore medio comunale è dell'82%.

**Tassazione ordinaria sostitutiva**  
(art. 113 LT)

**Art. 12** La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.–.

**Abrogazioni**

**Art. 13** È abrogato il decreto esecutivo del 14 dicembre 2004 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2005 che rimane tuttavia applicabile alle tassazioni riferite a quel periodo fiscale.

**Entrata in vigore**

**Art. 14** Questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Bellinzona, 20 dicembre 2005

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**